



IL RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 103 DEL 27/01/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1568 DEL 27.11.2020 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 EMOGASANALIZZATORI OCCORRENTI ALL'ASST DEI SETTE LAGHI: PRESA D'ATTO DEL SUBAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STS S.A.S. DI SPIAGGI MARCO & C. DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA E DEL SOFTWARE.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1568 DEL 27.11.2020 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 EMOGASANALIZZATORI OCCORRENTI ALL'ASST DEI SETTE LAGHI: PRESA D'ATTO DEL SUBAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STS S.A.S. DI SPIAGGI MARCO & C. DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA E DEL SOFTWARE.

IL RESPONSABILE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 548 del 28.10.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020";
- n. 700 del 17.12.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2021";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 003874 del 20.1.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 354 del 15.7.2020 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2021/2022, aggiornamento programma anno 2020 nonché l'avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 70 D.lgs 50/2016;
- n. 554 del 30.10.2020 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2021 e 2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premessi che:

- con determinazione dirigenziale n. 191 del 23.7.2019 si è disposto di aderire alla Convenzione ARCA_2016_38 LOTTO 1 "Service emogasanalisi" per l'importo complessivo di € 996.832,04 (Iva compresa) per il periodo dall'1.11.2019 sino al 31.10.2023;
- con determinazione dirigenziale n. 789 del 12.6.2020 si è disposto di acquisire, a fronte delle necessità scaturite a causa dell'emergenza COVID 19, n. 8 emogasanalizzatori dalla società Siemens Healthcare Care, secondo le condizioni economiche di cui alla convenzione



ARCA_2016_38 LOTTO 1 “Service emogasanalisi” per l’importo preventivato in € 26.765,56 (Iva compresa), per il periodo dall’1.3.2020 sino al 31.12.2020;

- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 27.11.2020 si è disposto di affidare, a fronte delle necessità scaturite dall’emergenza Covid-19, alla società Siemens Healthcare Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 4 analizzatori RapidPoint 500e per un canone annuo ad apparecchiatura, comprensivo di assistenza tecnica, utilizzo di n. 1 sistema RAPIDPoint 500e e n.13 cassette di misura da 750 test, pari ad € 8.637,60 (Iva compresa);

dato atto che con nota pec del 19.1.2021, acquisita agli atti con prot. n. 3499 di pari data, la società Siemens Healthcare Srl:

- ha comunicato che le attività di manutenzione della strumentazione offerta e del software relative agli emogasanalizzatori in service di cui alla determinazione dirigenziale n. 1568 del 27.11.2020 saranno affidate alla Società STS s.a.s. di Spiaggi Marco & C. di Pessano con Bornago (MI), con la quale ha sottoscritto in data 29.5.2017 Accordo Quadro per la fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali;
- ha trasmesso, in adempimento a quanto previsto dall’art. 105 comma 3 punto c bis) l’Accordo Quadro sopra citato, nonché Addendum sottoscritto in data 6.3.2018, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della nota pec del 19.1.2021, acquisita agli atti con prot. n. 3499 di pari data, con la quale la società Siemens Healthcare Srl:

- ha comunicato che le attività di manutenzione della strumentazione offerta e del software relative agli emogasanalizzatori in service di cui alla determinazione dirigenziale n. 1568 del 27.11.2020 saranno affidate alla Società STS s.a.s. di Spiaggi Marco & C. di Pessano con Bornago (MI), con la quale ha sottoscritto in data 29.5.2017 Accordo Quadro per la fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali;
- ha trasmesso, in adempimento a quanto previsto dall’art. 105 comma 3 punto c bis) l’Accordo Quadro sopra citato, nonché Addendum sottoscritto in data 6.3.2018, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della nota pec del 19.1.2021, acquisita agli atti con prot. n. 3499 di pari data, con la quale la società Siemens Healthcare Srl:
 - ha comunicato che le attività di manutenzione della strumentazione offerta e del software relative agli emogasanalizzatori in service di cui alla determinazione dirigenziale n. 1568 del 27.11.2020 saranno affidate alla Società STS s.a.s. di Spiaggi Marco & C. di Pessano con Bornago (MI), con la quale ha sottoscritto in data 29.5.2017 Accordo Quadro per la fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali;



- ha trasmesso, in adempimento a quanto previsto dall'art. 105 comma 3 punto c bis) l'Accordo Quadro sopra citato, nonché Addendum sottoscritto in data 6.3.2018, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 2. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della S.C. Approvvigionamenti;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
- 4. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE
DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI**

tra

Siemens Healthcare S.r.l.

e

S.T.S. Sas di Spiaggi Marco & C.

Prot. n° 2017/17



**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

Tra

Siemens Healthcare S.r.l., società di diritto italiano con socio unico, con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, con capitale sociale di € 50.000.000,00= interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 04785851009, partita I.V.A. IT - 12268050155 e R.E.A. Milano 1459360, rappresentata ai fini del presente atto dai Sigg. Paolo COLOMBO, nato a Lecco il 11/10/1961, C.F. CLMPLA61R11E507I e Maria Cinzia CASTELLI, nata a Genova l' 08/12/1961, C.F. CSTMCN61T48D969P, domiciliati per la carica presso la sede della società nella loro qualità di Procuratori, in forza dei poteri loro conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2015 (di seguito anche "**Siemens**").

e

S.T.S. Sas di Spiaggi Marco & C. (di seguito anche detta il "**Service Partner**") con sede legale in Pessano con Bornago (MI), Via A. Grandi, 1, con capitale sociale di €. 2.000,00 int. versati, codice fiscale 02601340967, partita I.V.A. 02601340967 e iscrizione presso il Registro Imprese di Milano MI - 1882172, ivi rappresentata dal sig. Spiaggi Marco nato a Pavia il 01.08.1971, nella sua qualità di Rappresentante dell' Impresa.

Nel presente Accordo Quadro (di seguito, l'"**Accordo**") Siemens e il Service Partner, di seguito definite, individualmente, una Parte e, congiuntamente, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

A) Il Service Partner, azienda operante da anni nel settore delle tecnologie diagnostiche esclusivamente mediante la propria organizzazione aziendale, costituita da adeguati mezzi e risorse specialistiche, garantisce di essere in grado di fornire presso utenti finali, esclusivamente mediante la suddetta organizzazione ed in conformità a quanto di seguito specificato, le attività e le prestazioni previste dal presente Accordo;

B) Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire le condizioni che dovranno essere applicate nel caso in cui Siemens proceda a richiedere al Service Partner l'esecuzione dei

Per accettazione _____



2



servizi meglio descritti nel prosieguo del presente Accordo. Le Parti, si danno reciprocamente atto, che tali richieste potranno essere inoltrate da Siemens al Service Partner mediante l'emissione di ordini di acquisto ovvero di incarichi che potranno essere trasmessi anche tramite il *tool* informatico denominato "SIEBEL SERVICE" (di seguito gli ordini di acquisto e gli incarichi sono definiti come l'"Ordine" e/o gli "Ordini");

C) Le Parti convengono altresì, rimossa sin d'ora ogni eccezione, che il presente Accordo non costituisce altro rapporto di collaborazione o rapporto di subordinazione, né comporta per Siemens alcun obbligo di acquisto e/o di esclusiva per il Service Partner;

D) Siemens con la sottoscrizione del presente Accordo non assume alcun impegno nei confronti del Service Partner in termini di volumi di fatturato, né di ordinato, né altro simile impegno.

**TANTO PREMESSO, E PARTE INTEGRANTE DI QUANTO SEGUE,
SI CONVIENE E STIPULA**

ARTICOLO 1. CONCLUSIONE E DISCIPLINA DELL'ACCORDO

1.1. Il presente Accordo contiene le condizioni contrattuali relative a tutte le eventuali future forniture di servizi da parte del Service Partner dei servizi nel prosieguo descritti, in favore di Siemens e/o del cliente di Siemens indicato in sede d'Ordine ("**Cliente Finale**"). Il presente Accordo costituisce pertanto parte integrante e sostanziale di ogni Ordine, e relativi annessi tecnici, mediante il quale Siemens commissioni al Service Partner l'esecuzione delle prestazioni precisate in sede di Ordine.

Il rapporto contrattuale fra le Parti è regolato dai documenti sotto elencati:

1. L'Ordine, e gli eventuali documenti a questo allegati, escluse le Condizioni Generali di Siemens;
2. L'Accordo quadro
3. Le Condizioni Generali di Siemens.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei sopra elencati documenti, verrà data prevalenza alla disposizione contenuta nel documento sopra indicato con ordine prioritario.

Tuttavia, qualora il presente Accordo sia tra le Parti ancora vigente, i termini e le condizioni previste in quest'ultimo prevarranno sulle Condizioni Generali, salvo esplicita deroga prevista nell'Ordine.

1.2. Ogni singolo Ordine tra Siemens ed il Service Partner, che abbia per oggetto i Servizi oggetto del presente Accordo, diventerà vincolante per il Service Partner medesimo al momento della ricezione dello stesso. Resta altresì inteso fra le Parti che qualora il Service

Per accettazione _____




Partner riceva Ordini difforni dalle condizioni contenute nel presente Accordo, l'Ordine stesso diverrà impegnativo per il Service Partner medesimo solo previo esplicito consenso scritto manifestato da quest'ultimo attraverso la restituzione dell'Ordine controfirmato in segno di accettazione.

1.3. Il Service Partner riconosce fin d'ora, rimossa ogni eccezione, che, salvo diversa indicazione scritta prevista nell'Ordine emesso da Siemens, ogni prestazione dal medesimo eseguita ai sensi del presente Accordo comporta il sorgere in capo al Service Partner di un'obbligazione di risultato, comprovata dalla firma del Cliente Finale sul Rapporto di Intervento Tecnico, avendo sempre come riferimento, per la constatazione del conseguimento del completo, esatto e puntuale adempimento, la descrizione delle prestazioni e/o del risultato e/o del livello di servizi formulata da Siemens, ovvero dal Cliente Finale cui le prestazioni sono destinate, così come precisata in sede di ordine.

1.4. Resta inteso che qualora l'Ordine commissionato da Siemens si configuri quale subappalto, la validità dell'Ordine stesso è inderogabilmente condizionata alla approvazione al subappalto da parte del Cliente Finale, qualora questi sia un ente pubblico, ovvero al consenso al subappalto, ove necessario, del Cliente Finale, qualora questi non sia un ente pubblico a favore del Service Partner. Pertanto, qualora il Cliente Finale dovesse negare o successivamente revocare per qualsiasi ragione la predetta autorizzazione o consenso al subappalto, si avranno inderogabilmente i seguenti effetti: qualora l'autorizzazione o il consenso venga negato l'Ordine dovrà ritenersi sin dall'origine definitivamente privo di validità ed efficacia, senza diritto alcuno, per entrambe le Parti al pagamento di alcun corrispettivo o al risarcimento di qualsiasi indennizzo; qualora invece l'autorizzazione venga successivamente revocata, l'Ordine di Siemens si intenderà risolto consensualmente a far data dalla data di comunicazione di revoca al Service Partner; in tale caso sarà dovuto solo il corrispettivo riconosciuto dal Cliente Finale a fronte delle prestazioni eseguite dal Service Partner, con esclusione di qualsiasi altro importo, onere, risarcimento, indennizzo.

Qualora l'Ordine commissionato da Siemens sia qualificato come subappalto, il Service Partner:

- i. si impegna fin da ora ad accettare incondizionatamente e dunque ad osservare e a permettere a Siemens di osservare il contratto di appalto, tutti i documenti tecnici e/o amministrativi, ivi incluso l'eventuale capitolato e tutta la documentazione di gara, che regolano l'esecuzione e la prestazione dei servizi nel rapporto tra il Cliente Finale e Siemens;
- ii. si impegna fin da ora a sottoscrivere ed accettare incondizionatamente le prescrizioni e gli obblighi di cui alla nomina a sub-responsabile esterno del trattamento di cui

Per accettazione _____



Siemens è responsabile e il Cliente Finale titolare e che verrà allegata allo specifico Ordine ovvero comunque sottoposta da Siemens al Service Partner ai fini dell'esecuzione di uno o più Ordini di subappalto.

ARTICOLO 2. QUALITÀ DEL SERVICE PARTNER

2.1. Il Service Partner conferma di essere impresa da anni autonomamente operante nel mercato dei servizi relativi alle tecnologie diagnostiche, e attesta altresì che né la propria impresa né i suoi amministratori sono sottoposti a misure di prevenzione contro i crimini mafiosi. Inoltre dichiara di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e/o a carico dei suddetti amministratori di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure di prevenzione. Esclude l'esistenza a carico della suddetta impresa di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, relativamente allo specifico rapporto disciplinato da questo Accordo e ai singoli Ordini che verranno emessi in esecuzione dello stesso e, in particolare esclude, anche con riferimento a tutti i soggetti indicati all'art. 80 del D.Lgs. 29 aprile 2016 n. 50, di trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al medesimo art. 80.

2.2. Il Service Partner si impegna a consegnare a Siemens, dietro semplice richiesta di questa, tutte le certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste al fine di dimostrare quanto previsto nel paragrafo che precede.

2.3. Il Service Partner si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione nella propria compagine sociale, ed ogni nuova circostanza che ponga il medesimo in contrasto con gli impegni assunti ai sensi della presente clausola.

2.4. Il Service partner si impegna altresì ad utilizzare il *tool* informatico "SIEBEL SERVICE" o un suo equivalente in uso dall'organizzazione Service di Siemens per la tracciabilità delle attività descritte nell' Allegato A.

2.4.1. Il Service Partner dichiara e garantisce a Siemens di possedere i requisiti di qualità stabiliti nell'allegato C e tutte le licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta ed omologazioni relative l'esecuzione dei Servizi, come definiti in seguito, nonchè di rispettare tutte le leggi ed i regolamenti pertinenti l'esecuzione dei Servizi incluse - ma non limitate a - quelle afferenti, la sicurezza sul lavoro, il controllo delle esportazioni e gli obblighi doganali.

Inoltre, il Service Partner dichiara e garantisce a Siemens che i Servizi saranno svolti esclusivamente da proprio personale che abbia sostenuto i corsi di formazione e aggiornamento di cui all'allegato A ed ottenuto la relativa certificazione.

Il Service Partner dovrà rendere disponibili a Siemens i verbali di cui all'Allegato C, in lingua italiana ed in formato elettronico.

Per accettazione _____



5



2.5. La mancanza, iniziale o verificatasi durante l'esecuzione degli Ordini, dei requisiti sopraelencati in capo al Service Partner, comporterà l'automatica risoluzione di ogni specifico Ordine in corso di esecuzione, su semplice comunicazione di Siemens, con gli effetti di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

2.6. Resta inteso che il mantenimento da parte del Service Partner degli standard operativi di cui al punto A) delle Premesse costituisce condizione essenziale per il proseguimento dei rapporti tra Siemens ed il Service Partner. Pertanto, qualora Siemens dovesse accertare in qualsiasi momento che il Service Partner non rispetta gli standard dichiarati, avrà la facoltà di risolvere gli eventuali Ordini in corso di esecuzione, in danno del Service Partner, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

ARTICOLO 3. OGGETTO DELL'ACCORDO

3.1. Prestazioni del Service Partner

Oggetto dell'Accordo è la prestazione da parte del Service Partner dei servizi che saranno eseguiti in favore di Siemens e/o dei Clienti finali, sulla base di modalità di servizio concordate fra le Parti e riportate negli Allegati A e A2 (di seguito per brevità anche i "Servizi").


Siemens riceverà e risponderà alle chiamate dei propri clienti che richiedano i Servizi. Il Service Partner accetta di inoltrare a Siemens, senza ritardo, qualsiasi *complaint* (lamentela su prodotti o Servizi di Siemens) o chiamata relativa i Servizi che esso dovesse ricevere, nel formato, e con tutte le informazioni disponibili. Resta inteso tra le Parti che il Service Partner non potrà, per nessun motivo, rispondere e/o eseguire direttamente qualsiasi chiamata o *complaint* dei clienti di Siemens relative i Servizi.

Una volta ricevute, Siemens eseguirà le chiamate dei clienti relative i Servizi senza alcun ritardo e deciderà, a propria esclusiva discrezione, se essa eseguirà detti Servizi direttamente, attraverso il Service Partner o altro fornitore.

I Servizi devono essere avviati dal Service Partner, inderogabilmente entro i termini prestabiliti in sede di Ordine.

Siemens, per l'adempimento dei Servizi, darà al Service Partner l'accesso a diversi strumenti elettronici quali il *Knowledge Data Base (SKB)*, il *Technical Product Information (CB-DOC)*, ecc, tramite l'*Healthcare Partner Portal*. Il Service Partner prende atto ed accetta che tali strumenti di lavoro, e/o altre attrezzature tecniche alle quali gli sarà dato accesso per la prestazione dei Servizi, sono, e rimarranno, di proprietà di Siemens.

Per accettazione _____




Affinchè il Service Partner possa adempiere ai propri obblighi previsti nel presente Accordo, Siemens concederà al Service Partner medesimo, alle condizioni ed ai termini di cui all'*Agreement of Electronic Data Communication* sottoscritto tra le Parti (e pubblicato nell'*Healthcare Partner Portal*), una licenza d'uso per tali strumenti di lavoro, non esclusiva, limitata, non trasferibile e gratuita. Tale licenza scadrà automaticamente alla cessazione, per qualsiasi causa o motivo, del presente Accordo.


Il Service Partner accetta inoltre che in nessun momento esso potrà rendere disponibili a terze parti tali strumenti, senza espressa autorizzazione di Siemens, e che il Service Partner medesimo dovrà, in caso di cessazione o scadenza del presente Accordo, restituire tempestivamente a Siemens tali strumenti (incluse loro copie) che siano in suo possesso.

3.1.1. Fermo restando il possesso da parte del Service Partner di tutti i mezzi e le risorse specialistiche necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei Servizi, il Service Partner medesimo si impegna a far frequentare al proprio personale coinvolto nell'esecuzione dei Servizi i corsi di aggiornamento definiti da Siemens presso uno dei propri centri di formazione situati in Italia o in altre località che saranno preventivamente comunicate di volta in volta da Siemens stessa.

Con riferimento ai suddetti corsi Siemens si impegna a sostenere, per ciascun dipendente comunicato per iscritto dal Service Partner, tutti gli oneri relativi alla partecipazione ad una sola edizione di ogni corso. A tal fine le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico di Siemens. Nel caso di mancato conseguimento dell'attestato di positivo superamento del corso ovvero qualora il Service Partner non disponga al momento dell'erogazione dei Servizi, per qualsivoglia causa o motivo, di personale in possesso della predetta attestazione, il Service Partner medesimo si impegna a proprie esclusive spese, e secondo un tariffario concordato tra le Parti, a far partecipare il proprio personale a una nuova sessione di corsi.

Qualora le prestazioni non fossero rese a regola d'arte ovvero il personale impiegato dal Service Partner per eseguire i Servizi di cui allo specifico Ordine risultasse privo della preparazione professionale necessaria per l'esecuzione dei Servizi, Siemens comunicherà le proprie riserve al Service Partner, con motivato avviso scritto inoltrato anche via fax. Resta inteso che la mancata esplicitazione in sede d'Ordine di una particolare preparazione professionale non esime il Service Partner dall'obbligo di fornire i Servizi tramite personale professionalmente adeguato, ovvero di eseguire i Servizi, alle condizioni tutte previste nel presente Accordo ed a regola d'arte, rispettando pertanto i canoni della perizia, dell'accortezza e della professionalità.

Per accettazione



Il Service Partner si impegna a sostituire tempestivamente, e comunque entro un termine tale da non arrecare danno o pregiudizio a Siemens, senza alcun aggravio di spesa per quest'ultima, il proprio personale per il quale sia stato accertato che l'esecuzione dei Servizi non sia stata resa secondo le disposizioni del presente Accordo.

3.1.2 Obblighi a carico del Service Partner nella esecuzione degli Ordini emessi da Siemens

3.1.2.1. Il Service Partner si impegna, rimossa ogni eccezione, a consentire a Siemens le verifiche periodiche atte a valutare la conformità dei risultati ottenuti dal Service Partner in riferimento a quelli previsti da ogni specifico Ordine e/o dalla relativa nomina a sub-responsabile esterno.


Siemens segnalerà prontamente al Service Partner eventuali non conformità riscontrate in sede di verifiche periodiche, pur dandosi atto le sottoscritte Parti che la mancanza di segnalazioni da parte di Siemens non potrà in nessun caso costituire causa esimente delle responsabilità del Service Partner a fronte di suoi eventuali inadempimenti, ancorché dovuti a semplice responsabilità oggettiva di quest'ultimo.

Nel caso che il Service Partner non provveda prontamente ad eliminare le non conformità contestate ad esito delle verifiche periodiche, o qualora in sede di verifica Siemens riscontri dei ritardi nella esecuzione dello specifico Ordine e/o dalla relativa nomina a sub-responsabile esterno, ai sensi del presente Accordo e del medesimo specifico Ordine, tali da far ragionevolmente prevedere che i termini di esecuzione dei Servizi commissionati non potranno venire rispettati, e il Service Partner non si doti degli strumenti necessari per rispettare i termini della fornitura, lo specifico Ordine si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO, dietro comunicazione scritta di Siemens con preavviso di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del predetto avviso scritto.

3.1.2.2. Resta inderogabilmente inteso che il Service Partner mantiene in ogni caso ed in via esclusiva, il rischio imprenditoriale e la responsabilità circa: (a) l'organizzazione ed il coordinamento della esecuzione delle Servizi commissionate da Siemens; (b) la qualità, la puntualità, la congruenza delle prestazioni erogate dal proprio personale in esecuzione degli Ordini di Siemens, (c) tutti gli atti, fatti e comportamenti posti in essere dal personale del Service Partner.

In particolare, il Service Partner assume l'obbligo inderogabile di istruire il proprio personale all'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Accordo e dagli Ordini conseguenti e segnatamente al rispetto: (i) degli obblighi attinenti la riservatezza e la segretezza delle informazioni inerenti Siemens, il Cliente Finale, gli eventuali ulteriori partner e i Servizi

Per accettazione _____




prestati; (ii) dei diritti di privativa di Siemens e/o del Cliente Finale e/o di terzi; (iii) delle norme e regolamenti che disciplinino l'accesso e/o poste a tutela della sicurezza del lavoro, nei locali ove le prestazioni devono essere svolte; (iv) delle disposizioni anche a carattere legislativo che eventualmente regolamentino lo svolgimento dei Servizi commissionati da Siemens; (v) delle procedure di comunicazione che, salvo diversa indicazione scritta di Siemens, dovranno tassativamente rivolgersi sempre e soltanto verso gli incaricati di Siemens.

3.1.2.3. Il Service Partner garantisce che il personale incaricato dallo stesso Service Partner dell'esecuzione del singolo Ordine sia nominato per iscritto incaricato o responsabile interno del trattamento ai sensi della normativa privacy applicabile, e, qualora richiesto da Siemens, documenti in forma scritta, leggibile e comprensibile tutte le attività, procedure, azioni, risultati oggetto del proprio lavoro. Tale reportistica sarà prodotta nella forma e nei tempi concordati con gli incaricati di Siemens, cui dovrà essere resa prontamente disponibile senza alcun onere aggiuntivo.

3.1.2.4. Il Service Partner si impegna inderogabilmente fin da ora a cooperare con gli eventuali altri fornitori coinvolti nei medesimi Servizi. L'eventuale mancata o carente cooperazione da parte del Service Partner potrà costituire causa di risoluzione dello specifico Ordine, in danno del Service Partner stesso, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

3.1.2.5. Resta fin da ora inteso che il Service Partner è tenuto a predisporre tutte le opportune cautele al fine di preservare l'integrità dei dati trattati dal Service Partner stesso nel corso dei servizi di sua competenza, prevedendo procedure idonee all'eventuale ricostruzione dei dati stessi in caso di loro perdita. Pertanto il Service Partner terrà Siemens sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi onere possano derivare in conseguenza alla perdita dei dati trattati dal Service Partner ed in relazione alla loro conseguente ricostruzione.

3.1.2.6. Il Service Partner, quando richiesto, si impegna a consentire tempestivamente il controllo sull'adempimento del presente Accordo, dell'Ordine e/o della relativa nomina a sub-responsabile esterno, nonché l'accesso e la circolazione dei tecnici Siemens all'interno dei propri locali a condizione che detto accesso (i) abbia quale unico fine e si renda necessario unicamente per la corretta esecuzione degli Ordini, (ii) sia effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza e, comunque, di accesso previste ed applicate dal medesimo Service Partner che la Siemens si impegna fin da ora ad accettare e rispettare.

3.2. Per tutta la durata del presente Accordo, ma comunque per un periodo non superiore a cinque (5) anni dall'entrata in vigore dell'Accordo medesimo, e con riferimento alla zona indicata nell'allegato A1, il Service Partner non potrà senza il preventivo consenso scritto di Siemens:

Per accettazione





- a) offrire Servizi per apparecchiature medicali in concorrenza con Siemens;
- b) sviluppare, produrre, agire come intermediario, oppure distribuire prodotti e Servizi che siano in concorrenza, diretta o indiretta, con le apparecchiature medicali indicate nell'allegato A, ovvero parti di esse;
- c) fabbricare o acquistare prodotti e Servizi, che debbano essere integrati o uniti con le apparecchiature mediche indicate nell'allegato A; o
- d) offrire servizi relativi le apparecchiature indicate nell'allegato A oltre quanto previsto.

3.2.1. Nel caso in cui il Service Partner violi anche uno solo degli obblighi previsti nel precedente articolo 3.2., il Service Partner medesimo sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno che Siemens dovesse patire e quest'ultima, oltre ad altri diritti e rimedi previsti dalla legge o dal contratto, avrà diritto di risolvere con effetto immediato ogni Ordine in corso di esecuzione nonchè il presente Accordo, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

ARTICOLO 4. CORRISPETTIVO

4.1. Salvo diversa esplicita pattuizione i corrispettivi dei Servizi, indicati negli allegati A, A1 e A2, devono intendersi fissi ed invariabili e quindi non suscettibili di revisione in aumento o in diminuzione, qualunque sia la variazione in più o in meno del costo dei materiali e del costo della manodopera che si verificasse durante il periodo di erogazione dei Servizi, avendo le Parti irrevocabilmente rinunciato ad avvalersi del disposto dell'art. 1664 c.c. (ivi compreso il secondo comma di tale articolo). In assenza di tali esplicite diverse pattuizioni, i prezzi non potranno quindi essere revisionati neppure per aumenti di salari, svalutazione monetaria, variazione di rapporti di cambio o per qualsiasi altro evento anche imprevedibile. I corrispettivi dei Servizi indicati negli allegati devono altresì intendersi onnicomprensivi di ogni genere di onere o spesa sostenuta dal Service Partner nell'esecuzione degli stessi. A fronte del corretto, totale e puntuale adempimento delle obbligazioni poste a carico del Service Partner ai sensi del presente Accordo, incluse quelle determinate dalla nomina a sub-responsabile esterno, per l'esecuzione delle Servizi verranno corrisposti al Service Partner medesimo i corrispettivi complessivi forfetari, spese comprese, indicati negli Allegati A, A1 e A2 (nel seguito i "Corrispettivi"). La fatturazione dei Servizi avrà la cadenza indicata nel medesimo allegato, previa verifica di Siemens dell'adempimento come sopra descritto. Il Service Partner prende atto ed accetta che eventuali fatture non conformi a quanto previsto nel presente Accordo saranno rifiutate da Siemens, e dichiara di rinunciare altresì a

Per accettazione _____



muovere a Siemens qualsivoglia contestazione, eccezione, richiesta di risarcimento e/o indennizzo per tale rifiuto, restando a suo totale onere e cura la re-emissione delle fatture.

4.2. Nessun corrispettivo potrà essere riconosciuto per Servizi contestati dal Cliente Finale ovvero non certificati dalla documentazione contrattuale inerente l'accettazione del Cliente Finale e/o dai rapporti di servizi convalidati nelle forme contrattualmente previste.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE

5.1. La fatturazione dei Servizi sarà mensile posticipata.

5.2. Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sulla banca indicata dal Service Partner, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (D.F.F.M.).

5.3. Le fatture non conformi a quanto previsto nello specifico Ordine e nel presente Accordo saranno respinte da Siemens e tutti gli oneri connessi e derivanti da una nuova emissione di tali fatture saranno a totale carico del Service Partner.


5.4. Non verranno accettate da Siemens cessioni di credito o mandati all'incasso per l'intero corrispettivo o parte di esso, in difetto di preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Siemens: il presente accordo costituisce, infatti, unitamente allo specifico Ordine, parte dei documenti probatori del credito, di cui all'art. 1262 c.c.. Il presente articolo si presume, pertanto, a conoscenza dell'eventuale cessionario, al momento della cessione, ed è ad esso opponibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1260 c.c. E' fatto obbligo al Service Partner di inserire in ciascuna fattura originatasi dal presente Accordo la seguente clausola: "Il presente credito è incedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c.".

ARTICOLO 6. TERMINE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI - PENALI

6.1. Il Service Partner si impegna inderogabilmente, rimossa fin d'ora ogni eccezione, a rispettare i termini indicati nell'Ordine di Siemens per l'esecuzione delle prestazioni richieste. Il mancato rispetto di tali termini conferisce a Siemens la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

6.2. Ove nel corso dell'esecuzione di un Ordine, sia necessario al Service Partner avvicinare i propri dipendenti, purché di uguale professionalità, affiancherà il sostituto al sostituendo, per assicurare il necessario passaggio delle consegne onde non derivi ritardo nell'esecuzione dell'Ordine, assumendo a quest'ultimo fine i previ opportuni accordi con il responsabile tecnico di Siemens. Durante il periodo di affiancamento l'attività del sostituto sarà regolata come specificato nell'Allegato A, A1 e A2.

Per accettazione _____

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature, there is a circular stamp containing some illegible markings.

6.3. In nessun caso passaggi di categoria o di qualifica o variazioni retributive applicati dal Service Partner ai propri dipendenti durante l'esecuzione di un Ordine avranno effetto sul prezzo dell'Ordine stesso.

ARTICOLO 7. LUOGO DELLE PRESTAZIONI

7.1. Il Service Partner si impegna ad eseguire le prestazioni commissionate da Siemens presso i siti indicati nell'Ordine emesso da quest'ultima. I corrispettivi che Siemens potrà riconoscere al Service Partner con riferimento alle spese da questo sostenute per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo sono unicamente quelli indicati nell'allegato A1. Il Service Partner prende atto ed accetta, rimossa sin da ora ogni eccezione, che tali corrispettivi siano onnicomprensivi di qualsiasi genere di spesa e/o onere sostenuto dal Service Partner per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. A titolo meramente esemplificativo, e pertanto non esaustivo, sono da considerarsi comprese nei predetti corrispettivi le spese di trasferta, vitto ed alloggio,

ARTICOLO 8. EXPORT CONTROL

8.1. Il Service Partner si impegna ad adempiere a tutte le normative in materia di esportazione, export control, dogane ("Normative sul Commercio Internazionale"), applicabili alla fornitura di prodotti e Servizi disciplinata dal presente Accordo e, pertanto, si impegna ad ottenere tutte le necessarie licenze di esportazione, salvo che tale obbligo, ai sensi delle Normative sul Commercio Internazionale, sia a carico di Siemens o di terzi, diversi dal Fornitore stesso.

8.2. Il Service Partner fornirà a Siemens in forma scritta, senza ritardo e comunque entro e non oltre 2 settimane prima della data di consegna, qualsiasi informazione necessaria a Siemens per adempiere a quanto prescritto dalle Normative sul Commercio Internazionale applicabili con riferimento alle nazioni da cui deriva l'importazione o verso cui è diretta l'esportazione o la ri-esportazione, in caso di rivendita.


8.3. In ogni caso il Service Partner fornirà a Siemens, per tutti i prodotti e Servizi forniti:

- l'"Export Control Classification Number" secondo la U.S. Commerce Control List (ECCN); e

- l'"Export List Number" (allegato 1 del Reg. EU1334/2000 e succ.) applicabili nel caso specifico; e

- Il codice doganale in vigore secondo la classificazione statistica delle merci e la codifica HS (Harmonized System); e

Per accettazione




- il paese di origine (origine non preferenziale); e

- su richiesta di Siemens: la Dichiarazione del Fornitore per l'origine preferenziale (in caso di fornitori Europei) o il certificato preferenziale (in caso di fornitori non Europei).

(Tutti i riferimenti sopra indicati, di seguito: "Export Control and Foreign Trade Data").

8.4. In caso di qualsiasi variazione all'origine e/o alle caratteristiche dei prodotti e Servizi forniti e/o alle Normative sul Commercio Internazionale applicabili, il Service Partner dovrà aggiornare Siemens con i dati di Export Control and Foreign Trade Data, in forma scritta, senza ritardo e comunque entro e non oltre 2 settimane prima della data di consegna. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi spesa e/o danno subita/o da Siemens a causa della mancanza e imprecisione dei dati di Export Control and Foreign Trade Data.

ARTICOLO 9. ALTRE GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL SERVICE PARTNER

9.1. Il Service Partner si impegna a tenere Siemens sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di danno che terzi asseriscano aver subito a causa di prestazioni eseguite dal Service Partner, ovvero in conseguenza di atto o fatto commesso dagli incaricati del Service Partner.

9.2. Il Service Partner dichiara e garantisce a Siemens ed ai suoi aventi causa di non essere soggetto ad obblighi o restrizioni e che non assumerà vincoli che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitto d'interessi, in relazione ai servizi, oggetto dello specifico Ordine, che esso fornirà a Siemens.

Il Service Partner dichiara e garantisce altresì che, salvo esplicita comunicazione contraria per iscritto, eventuali documenti e/o materiali, dal Service Partner stesso messi a disposizione per essere impiegati nella realizzazione dei servizi, oggetto dello specifico Ordine, sono liberi da vincoli, oneri o gravami e che nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, violano copyright, brevetti o diritti similari di terzi, né faranno nascere in capo a Siemens e/o società sue Clienti l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.

Il Service Partner sosterrà, pertanto, ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti di Siemens e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dei diritti ad essa concessi e/o trasferiti, in esecuzione dei servizi oggetto dello specifico Ordine. Il Service Partner si impegna sin da ora al totale pagamento a Siemens e successivi aventi causa di tutte le somme eventualmente dovute per il risarcimento dei danni e per le spese giudiziali conseguenti ad una eventuale sentenza di condanna.

Per accettazione



13



9.3. Resta inteso che qualora venga accertato l'inadempimento del Service Partner agli obblighi, garanzie ed impegni assunti nel presente articolo, fermo restando l'applicazione della clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO che segue, quest'ultimo, oltre a corrispondere a Siemens ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Accordo, sarà tenuto a risarcire, gli eventuali danni di qualsivoglia natura subiti da Siemens e dal Cliente Finale.

ARTICOLO 10. OBBLIGHI DEL SERVICE PARTNER IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE - SICUREZZA SUL LAVORO – SICUREZZA AMBIENTALE

10.1 Trattamento contrattuale, normativo, fiscale e previdenziale del personale del Service Partner

Il Service Partner afferma e garantisce, a pena della risoluzione dell'Accordo e degli Ordini in corso di esecuzione, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, che, per tutta la durata dell'Accordo/Ordine stesso il personale proprio destinato alla esecuzione delle prestazioni commissionate da Siemens (di seguito il "Personale") è, e sarà, esclusivamente personale regolarmente e direttamente assunto dal Service Partner mediante contratto conforme alle normative vigenti di tempo in tempo.


Il Service Partner garantisce altresì che per tutta la durata del presente Accordo e per i due anni successivi alla sua cessazione ovvero alla cessazione dell'ultimo Ordine emesso da Siemens, per qualunque causa tale cessazione sia intervenuta, nei confronti del predetto Personale

- o saranno effettuati, con puntualità e completezza, tutti i versamenti assistenziali e previdenziali ed effettuate le trattenute ed i versamenti fiscali, in conformità a tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, ed inoltre;
- o saranno inderogabilmente osservate tutte le norme di cui ai contratti di lavoro collettivi nazionali e aziendali applicabili vigenti di tempo in tempo, anche a prescindere dalla propria adesione o meno alle associazioni di categoria, e siano essi attualmente in vigore o successivi alla sottoscrizione del presente Accordo, riconoscendo a detto Personale un trattamento conforme a quelle norme.

10.2 Autorizzazione del Subappalto

Per consentire a Siemens di fare le verifiche necessarie e di presentare la richiesta di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'Art. 105 del D.L.gs. 19 aprile 2016 n. 50, s.m.i. ("D.Lgs. 50/2016"), il Service Partner si impegna a consegnare a Siemens entro e non oltre 10

Per accettazione




giorni dalla richiesta si Siemens e ove necessario, a rinnovare entro 10 giorni dal ricevimento di apposita richiesta di Siemens:

- Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Autodichiarazione "antimafia" conforme ai modelli resi disponibili dal Ministero degli Interni, rilasciata da tutti i soggetti indicati dall'art.85 D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (Modello 2 – comunicazione antimafia Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011; Modello 4 – informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi);
- Autodichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, da rendere in conformità a quanto previsto dal terzo comma s.m.i da tutti i soggetti ivi indicati ovvero autodichiarazione ai sensi del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (quest'ultima *ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008*), necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo e/o di ciascun Ordine in base a quanto stabilito dalla documentazione di gara (bando e lettera d'invito, disciplinare, capitolato e chiarimenti) che il Service Partner dichiara di conoscere e di accettare integralmente ancorché non allegata.
- Documento unico di regolarità contributiva;
- ove applicabile, DUVRI e POS;
- certificato del casellario giudiziale di tutti i soggetti rilevanti ai fini dell'art. 80 D.Lgs. 50/16;
- certificato dei carichi pendenti di tutti i soggetti rilevanti ai fini dell'art. 80 D.Lgs. 50/16;
- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove applicabile, assicurativi e antinfortunistici
- dichiarazione *ex art. 1 DPCM n. 187/1991* sulla composizione societaria
- Autodichiarazione di aver nominato il Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente (Ove applicabile) e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
- Autodichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- Ove necessario, autodichiarazione che le attrezzature, i macchinari, gli impianti e le opere provvisoriamente utilizzati sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa tecnica di riferimento.

- o Autodichiarazione che il personale incaricato per l'esecuzione dei lavori e/o l'erogazione dei servizi in oggetto, riportato nell'elenco nominativo allegato, è:
 - i. stato sottoposto a sorveglianza sanitaria (nei casi previsti) ed è stato dichiarato idoneo dal Medico Competente, in relazione alla mansione svolta;
 - ii. stato dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei in funzione della mansione svolta;
 - iii. informato, formato ed addestrato in merito alle lavorazioni previste, ai rischi ad esse associati e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, anche in funzione della mansione svolta;
- o e, comunque, ogni altro documento necessario o ritenuto opportuno da Siemens.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo e/o Ordine non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Resta inteso tra le Parti che il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo, nonché la perdita da parte del Service Partner dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, conferisce facoltà a Siemens di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine e/o del presente Accordo, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

10.3 Documentazione da fornire durante l'esecuzione

Il Service Partner entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'avvio delle prestazioni oggetto dell'Accordo e/o di ciascun Ordine consegnerà a Siemens:

- (a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (contenente – inter alia – l'indicazione del codice fiscale);
- (b) copia del “documento unico di regolarità contributiva” proprio nonché tutte le autocertificazioni, informazioni e tutti i documenti eventualmente necessari per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale propria e dei soggetti subappaltatori, in conformità all'articolo 90, comma 9 e all'allegato 17 del D. Lgs. n. 81/2008;
- (c) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; ovvero – ove consentito dall'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008 – da una autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato;

Per accettazione _____



16




- (d) laddove necessario ai sensi di legge, documento contenente le informazioni occorrenti affinché Siemens possa effettuare la notifica prevista dall'articolo 99 del D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Service Partner indicherà il numero massimo presunto dei lavoratori presenti sul cantiere, nonché il loro codice fiscale (resta inteso che – in corso d'opera – il Service Partner comunicherà prontamente a Siemens ogni eventuale variazione riguardante le anzidette informazioni);e
- (e) della documentazione attestante l'avvenuto versamento degli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi (ivi inclusi quelli per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione ai soggetti impiegati dal Service Partner stesso ai fini del presente Accordo/Ordine;
- (f) documento informativo sui rischi specifici delle attività oggetto del presente Accordo da presentare a Siemens e al Cliente Finale al fine della valutazione e gestione delle potenziali interferenze o in caso di attività in Titolo IV 81/08 fornire specifico POS, secondo i contenuti dell'All. XV; e
- (g) schede di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze chimiche, miscele o preparati.

10.4 Ulteriori obblighi del service partner in relazione al proprio personale

Siemens avrà diritto a sospendere i pagamenti sia del corrispettivo fisso che del corrispettivo variabile, qualora esso sia dovuto, nel caso in cui il Service Partner non fornisca dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto a titolo di trattamento retributivo comprese le quote di TFR, nonché a titolo di retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli enti previdenziali e assicurativi con riferimento al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo e/o degli Ordini. A tal proposito, quale condizione necessaria per ciascun pagamento, il Service Partner dovrà consegnare a Siemens idonea documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dei predetti oneri procedendo, in particolare, a trasmissione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data di emissione della fattura, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far mensilmente acquisire a Siemens i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. Il pagamento sospeso da Siemens sarà sospeso senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Service Partner. Qualsiasi importo che Siemens fosse tenuto a pagare all'Erario in relazione ad un mancato assolvimento da parte del Service Partner degli oneri fiscali sopra menzionati, potrà essere dedotto e compensato da Siemens con quanto dovuto ai sensi del presente Accordo/Ordine e per qualsiasi altra causa.

10.5. Antinfortunistica e prevenzione degli infortuni

Per accettazione



17



10.5.1. Il Service Partner garantisce l'osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche all'interno dei locali ove le prestazioni commissionate verranno svolte.

10.5.2. Il Service Partner, rimossa sin d'ora ogni eccezione, si impegna a tenere Siemens sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e da qualsiasi conseguente onere, qualsiasi ne sia la causa o il fondamento, avanzata da qualsiasi collaboratore del Service Partner medesimo per l'esecuzione di ogni genere di prestazione inerente il presente Accordo e lo specifico Ordine.

10.5.3. Nel caso di servizi svolti presso le sedi di Siemens ovvero presso altri locali da Siemens stessa indicati, il Service Partner sarà obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso.


Siemens, fermo restando il proprio diritto di ispezionare l'esecuzione delle attività, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi relativi alle modalità d'esecuzione stesse a tale soggetto, il quale tempestivamente provvederà al loro eventuale recepimento ed alla conseguente realizzazione nell'ambiente lavorativo.

In particolare, l'incaricato del Service Partner provvederà ad assicurare il rispetto, da parte del Service Partner e del proprio personale, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando Siemens da ogni eventuale responsabilità in materia. Egli sarà inoltre tenuto ad organizzare e dirigere l'impiego del personale del Service Partner, dei mezzi d'opera e delle attrezzature nella disponibilità del Service Partner stesso, nonché a sottoscrivere i verbali necessari, in contraddittorio con Siemens.

Le Parti si impegnano, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, alla piena osservanza del disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, durante l'esecuzione delle attività dovranno essere adottate, a totale cura e spesa del Service Partner, idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute di tutto il personale del Service Partner presente sul luogo di lavoro.

In relazione a ciascun Ordine di sub appalto, le Parti valuteranno, eventualmente insieme con il Cliente Finale, i rischi presenti nell'area di svolgimento dei Servizi oggetto dell'Ordine medesimo e, ove necessario, predisporranno congiuntamente, eventualmente anche con il Cliente Finale, il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) sulle base delle informazioni fornite dalle parti coinvolte indicante le misure di sicurezza adottate per eliminare i rischi derivanti dalla compresenza dei dipendenti di Siemens, del Service Partner e, ove applicabile, dell'eventuale committente all'interno degli stessi locali ed indicheranno in ciascun ordine l'entità dei costi per la sicurezza.

Per accettazione _____




Le Parti prendono atto che ale documento dovrà essere siglato per accettazione dei contenuti da tutte le parti coinvolte che ne trasmetteranno i contenuti a tutti i rispettivi lavoratori impegnati nelle attività e che le stesse dovranno comunicare in corso d'opera eventuali modifiche delle attività o di altro tipo che comportino un necessario aggiornamento del DUVRI.

Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce a Siemens la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

10.5.4. Siemens si impegna, da parte sua, a rendere note al Service Partner le eventuali disposizioni specifiche e peculiari, in materia di sicurezza ambientale, igiene del lavoro e antinfortunistica, vigenti nello specifico luogo di lavoro ove saranno richiesti i servizi del Service Partner.


10.6. Obbligo di Indennizzo del Service Partner

Il Service Partner si impegna inderogabilmente, rimossa fin d'ora ogni eccezione, in solido con suoi eventuali successori ed aventi causa, a tenere sollevata ed indenne Siemens ed il Cliente Finale di Siemens, per tutta la durata del presente Accordo e per i due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, da qualsiasi pretesa e da qualsiasi conseguente onere, costo, indennità, responsabilità, danno, spesa (incluse le spese legali, anche quelle per rendere efficace la presente clausola) ivi incluse eventuali richieste di risarcimento danni da chiunque avanzata, ivi incluso qualsiasi dipendente e/o collaboratore del Service Partner medesimo e/o dagli enti previdenziali, assistenziali e/o amministrativi, che possa derivare dall'inadempimento del Service Partner agli impegni previsti nel presente articolo 10.

10.7 Gestione ambientale delle attività e smaltimento dei rifiuti

Il Service Partner s'impegna a gestire i rifiuti d'imballaggio e quelli da manutenzione ed ogni altro rifiuto prodotto dalla propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni delle autorità competenti. In particolar modo è tenuto a rispettare le normative relative al recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi e si impegna altresì a garantire che nessuno dei prodotti o degli imballaggi consegnati nell'ambito o in relazione al presente Accordo ovvero a ciascun Ordine emesso in esecuzione dello stesso contenga alcuna sostanza proibita dalle normative nazionali o internazionali vigenti (quale a mero titolo esemplificativo, la Direttiva 2002/95/CE c.d. RoHS, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 c.d. REACH, la Direttiva 2001/65/CE c.d. ROHS2, il Regolamento CE 1272/2008 c.d. CLP e il Toxic Substances Control Act (TSCA) etc).

Per accettazione _____



ARTICOLO 11. RESPONSABILITA' AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA – OSSERVANZA DELLA LEGALITA'

Responsabilità aziendale nella catena di fornitura

11.1. Il Service Partner dovrà osservare i principi e i requisiti del “Codice Etico per fornitori Siemens e intermediari terzi” (“Code of Conduct for Siemens Suppliers and Third Party Intermediaries”) allegato al presente contratto come Allegato D (nel seguito: il “Codice Etico Fornitori” (“Code of Conduct”).

11.2. Il Service Partner, su richiesta di Siemens, si impegna a fornire a Siemens, non più di una volta all'anno, - a sua scelta - (i) un'auto-valutazione scritta secondo il modello fornito da Siemens, o (ii) una relazione scritta approvata da Siemens che descriva le misure intraprese o da intraprendere da parte del Service Partner per assicurare la sua conformità al Codice Etico Fornitori.

11.3. Siemens, i relativi incaricati e rappresentanti autorizzati e/o una terza parte nominata da Siemens e ragionevolmente accettabile per il Service Partner, avranno facoltà (ma non l'obbligo) di condurre ispezioni - anche presso la sede del Service Partner - per accertare la conformità al Codice Etico Fornitori.

Tale ispezione potrà essere condotta esclusivamente dietro preavviso scritto di Siemens, nel corso del regolare orario di ufficio, in conformità alla legge sulla protezione dei dati e non dovrà né irragionevolmente interferire con le attività aziendali del Service Partner né violare gli accordi di riservatezza del Service Partner con terze parti. Il Service Partner dovrà prestare ragionevole assistenza a Siemens nell'esecuzione dell'ispezione. Ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese relative a detta ispezione.

11.4. Fatto salvo ogni e qualsiasi altro diritto e rimedio di cui Siemens potrà avvalersi, nel caso in cui il Service Partner (i) abbia violato in modo sostanziale o ripetuto il Codice Etico Fornitori o (ii) abbia impedito l'esercizio da parte di Siemens del proprio diritto di ispezione quale stabilito nel terzo paragrafo di questo Articolo, Siemens potrà, dopo aver dato al Service Partner un ragionevole preavviso ed una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione, risolvere il presente contratto e/o qualsiasi ordine di acquisto emesso ai sensi dello stesso, senza responsabilità alcuna nei confronti del Service Partner. Le violazioni sostanziali comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo, casi di lavoro minorile, di corruzione e di inosservanza dei requisiti di protezione ambiente previsti nel Codice Etico Fornitori. La disposizione che prevede un preavviso e l'opportunità di porre rimedio alla violazione non si applica alle violazioni dei requisiti e dei principi relativi al

Per accettazione



20



lavoro minorile quali stabiliti nel Codice Etico Fornitori o all'inosservanza intenzionale delle prescrizioni relative alla protezione dell'ambiente di cui al Codice Etico Fornitori.

Osservanza della legalità


Il Service Partner si impegna, anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231:

- (i) a rispettare il principio della libera concorrenza e tutta la normativa antitrust;
- (ii) a non turbare in modo alcuno e/o a non falsare le procedure di scelta del contraente da parte delle controparti commerciali ed, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere denaro od altre elargizioni od effettuare dazioni di denaro od altre elargizioni, sotto qualsiasi forma, sia in modo diretto che indiretto, a favore delle controparti commerciali o a persone comunque alle stesse in qualunque modo riconducibili, ovvero a soggetti o ad associazioni o a fondazioni o altri che possano in qualunque modo aver agevolato o garantito o promesso di agevolare o garantire la conclusione dei contratti.

ARTICOLO 12. RISERVATEZZA

12.1. Il Service Partner si impegna, per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative a Siemens ed al Cliente Finale, delle quali venga a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale ovvero durante l'esecuzione di un Ordine, nonché con riferimento ai dati personali del Cliente Finale (i) a rispettare le prescrizioni della nomina a sub-responsabile che sarà allegata allo specifico Ordine ovvero comunque sottoposta da Siemens al Service Partner ai fini dell'esecuzione di uno o più Ordini; (ii) a rendere accessibile al proprio personale solo le informazioni riservate relative a Siemens ed al Cliente Finale, delle quali venga a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale ovvero durante l'esecuzione di un Ordine, previa nomina del personale a responsabile interno o incaricato del trattamento. Ad eccezione di quelle già di "dominio pubblico", ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da Siemens e/o dal Cliente Finale dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopradetti. In particolare, il Service Partner si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire Servizi a Siemens e/o al Cliente Finale. Il Service Partner non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di Siemens, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da Siemens (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Per accettazione _____



12.2. Il Service Partner si impegna, altresì, a non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il preventivo consenso scritto di Siemens.

Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a Siemens di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine e/o del presente Accordo, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

ARTICOLO 13. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVICE PARTNER

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Service Partner, nell'esecuzione del presente Accordo e degli Ordini emessi in esecuzione dello stesso, agisce come sub-responsabile esterno del trattamento di cui Siemens è responsabile e il Cliente Finale è titolare (art. 29 D.Lgs. 196/2003 e art. 28 Reg. 679/2016). Pertanto, Siemens è tenuta a nominare per iscritto il Service Partner quale sub-responsabile esterno del trattamento, al fine di legittimarne l'accesso ai dati di titolarità del Cliente Finale, di cui il Service Partner potrebbe venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. A tal fine, sarà usato il modulo allegato allo specifico Ordine ovvero la nomina comunque sottoposta da Siemens al Service Partner ai fini dell'esecuzione di uno o più Ordini.

Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a Siemens di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO

ARTICOLO 14. MARCHI - PROPRIETA' INTELLETTUALE

14.1. Il Service Partner si impegna a non utilizzare i marchi utilizzati da Siemens, in particolare il marchio Siemens, Siemens Healthcare, Siemens Healthineers o Siemens Healthcare Sector, senza previa autorizzazione scritta della stessa e ciò anche in relazione a prodotti, attività promozionali o pubblicazioni varie.

14.2. In particolare, nessun riferimento al nome e/o al marchio "Siemens" e/o ad altri marchi che sono stati registrati a nome di Siemens, ovvero di società appartenenti al Gruppo Siemens, potrà essere effettuato dal Service Partner nei propri biglietti da visita, nel proprio sito web e, in generale, nel proprio materiale tecnico/commerciale senza la previa autorizzazione scritta di Siemens. Il mancato rispetto da parte del Service Partner di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce facoltà a Siemens di richiedere, in

qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

14.3. Fermo quanto sopra esposto, nessuna delle Parti potrà rilasciare alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione per conto dell'altra parte. Nessuna Parte potrà utilizzare il nome ed il marchio dell'altra Parte che possa causare confusione circa i rapporti tra le Parti, che sono, e restano, due distinte entità. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Service Partner agisce per l'esecuzione dei Servizi in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti di Siemens.

14.4. In caso di risoluzione del presente Accordo, il Service Partner dovrà cessare immediatamente di utilizzare in qualsiasi modo il nome ed il marchio "Siemens", così come tutti gli altri marchi, che sono stati registrati a nome di Siemens o dalle società appartenenti al Gruppo Siemens.

ARTICOLO 15. DIVIETO DI TRASFERIMENTO O DI CESSIONE

15.1. E' fatto divieto al Service Partner di cedere, anche parzialmente, o trasferire a terzi il presente Accordo nonché qualsiasi Ordine di acquisto emesso ai sensi dello stesso.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI SUBAPPALTO

16.1. E' fatto assoluto divieto al Service Partner di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni commissionate a pena della immediata risoluzione dello specifico Ordine ai sensi e per gli effetti di cui alla successiva clausola 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO.

ARTICOLO 17. FACOLTÀ DI RECESSO ANTICIPATO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. Diritto di recesso

17.1.1. Recesso motivato di Siemens

Siemens avrà diritto di recedere immediatamente da ogni Ordine in corso di esecuzione e dal presente Accordo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) Qualora sopravvengano a carico del Service Partner, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) Ammissione del Service Partner ad una procedura concorsuale, assunzione di delibera di liquidazione o di scioglimento della Società;

- c) Qualora il Service Partner, o quest'ultimo proceda ad alienare od affittare il ramo d'azienda mediante il quale svolge le prestazioni oggetto del presente accordo o proceda a licenziamenti collettivi, ovvero ponga in essere qualsiasi altro comportamento che possa causare il sostanziale depauperamento della propria organizzazione aziendale;
- d) Qualora intervenga fusione, incorporazione o da parte di società concorrente del Gruppo Siemens ovvero quest'ultima assuma il controllo dell'assetto societario del Service Partner;
- e) Sospensione dei Servizi per ordine dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa per fatto non imputabile a Siemens.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, Siemens avrà la facoltà di recedere immediatamente da ogni singolo Ordine mediante avviso, contenente l'intenzione di avvalersi della presente clausola che è stabilita ad esclusivo beneficio di Siemens stessa.

In caso di esercizio del recesso motivato ai sensi della presente clausola, il Service Partner avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al dì in cui è esercitato il diritto di recesso.

Le Parti concordano che in caso di esercizio del recesso motivato, ai sensi della presente clausola, Siemens non sarà tenuta a corrispondere al Service Partner nessun ulteriore importo, né a titolo di risarcimento, indennizzo, penale o altro titolo.

17.1.2. Recesso discrezionale di Siemens

Siemens ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo e dagli Ordini in corso di esecuzione, comunicando la propria intenzione di recedere a mezzo raccomandata inviata con un preavviso di almeno giorni 90 dalla data di efficacia del recesso.

Nell'ipotesi di recesso discrezionale di Siemens di cui al paragrafo che precede, il Service Partner ha diritto al pagamento delle attività espletate a regola d'arte fino al momento del recesso di Siemens.

A titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Service Partner, Siemens corrisponderà al Service Partner stesso il 5% dell'ammontare dei corrispettivi relativi ai Servizi non eseguiti; l'ammontare dei Servizi non eseguiti sarà determinato come differenza tra l'importo complessivo degli Ordini relativi ai Servizi in corso di esecuzione per cui viene esercitato il recesso (calcolato su tutta la durata degli Ordini per cui è esercitato il recesso) e l'importo degli Ordini relativi ai Servizi eseguiti alla data del recesso stesso.

La somma determinata ai sensi della presente clausola sarà corrisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Per accettazione _____



24



17.2. Clausola Risolutiva espressa

17.2.1. Resta tra le Parti inteso che il mancato adempimento da parte del Service Partner anche di uno solo degli obblighi previsti dalle clausole di seguito elencate, costituisce grave inadempimento e legittima il ricorso da parte di Siemens, a propria esclusiva discrezione, al rimedio dell'immediata risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ogni specifico Ordine in corso di esecuzione e del presente Accordo:

2. QUALITA' DEL SERVICE PARTNER; 3. OGGETTO DELL'ACCORDO, 8. EXPORT CONTROL, 9. ALTRE GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL SERVICE PARTNER; 10. OBBLIGHI DEL SERVICE PARTNER IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE/SICUREZZA SUL LAVORO; 11. RESPONSABILITA' AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA – OSSERVANZA DI LEGALITA', 12. RISERVATEZZA; 13. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVICE PARTNER; 14. MARCHI/PROPRIETA'INTELLETTUALE; 15. DIVIETO DI TRASFERIMENTO O DI CESSIONE; 16. DIVIETO DI SUBAPPALTO, 18. ASSICURAZIONE;

17.2.2. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente paragrafo, qualora il Service Partner non adempia alle obbligazioni previste a suo carico nel presente Accordo, negli Ordini di Siemens e nei documenti richiamati dal presente Accordo, Siemens, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffiderà il Service Partner ad adempiere assegnandogli un termine per l'adempimento di 15 giorni, o altro termine che Siemens riterrà idoneo, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine gli Ordini in corso di esecuzione s'intenderanno senz'altro risolti di diritto.

17.2.3. Nell'ipotesi in cui, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e/o degli Ordini, il Service Partner si renda inadempiente (ivi incluso il ritardo) agli obblighi previsti a suo carico dal presente Accordo o dagli Ordini emessi da Siemens in conformità al medesimo ovvero dalla nomina a sub-responsabile del trattamento, o ancora, qualora agisca quale subappaltatore anche ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 29 aprile 2016 n. 50, ai sensi di tutti i documenti tecnici e/o amministrativi, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, nonché ai sensi del contratto di appalto in essere tra Siemens e il Cliente Finale, sia o meno tale inadempimento causa di risoluzione del presente Accordo e/o degli Ordini, nonché nel caso di recesso motivato di Siemens, il Service Partner è obbligato a risarcire e tenere indenne Siemens da tutti i danni patiti e *patiendi*, ivi inclusi i danni derivanti dal pagamento di penali e indennizzi o risarcimenti che Siemens dovesse essere tenuta a riconoscere a Clienti Finali o ad altri terzi.

Per accettazione



25



Fermo restando quanto previsto al precedente comma, resta altresì inteso che in qualsiasi ipotesi di risoluzione o di recesso per come disciplinati alla presente clausola 17:

- Il Service Partner si impegna inderogabilmente a restituire a Siemens, a semplice richiesta di questa, tutti i corrispettivi percepiti per prestazioni contestate con successo dal Cliente Finale;
- il Service Partner si impegna inderogabilmente a restituire a propria cura e spese i materiali di proprietà di Siemens e/o del Cliente Finale eventualmente ancora giacenti presso i propri locali.

ARTICOLO 18. ASSICURAZIONE

18.1. Il Service Partner si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, ed a mantenere in vigore per tutto il periodo di validità del presente Accordo, polizze assicurative che consentano un'adeguata copertura assicurativa (i) di tutti i beni di sua proprietà che gli saranno necessari per erogare i Servizi e (ii) della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile operai (R.C.O.), derivante dalle prestazioni eseguite dai propri incaricati, tale da far fronte ad ogni richiesta di risarcimento che potrebbe essere avanzata a Siemens dal Cliente Finale di Siemens e/o terzi (inclusi i dipendenti di Siemens), per massimali non inferiori a Euro 2.500.000,00 per sinistro. A tale riguardo, il Service Partner si obbliga a farsi carico delle eventuali franchigie delle polizze oltreché dei danni di importo superiore ai massimali assicurati.

ARTICOLO 19. ONERI FISCALI

19.1. Tasse, imposte e oneri fiscali di qualsiasi genere saranno a carico del Service Partner, ad eccezione di quelle che, per disposto inderogabile di legge, siano a carico di Siemens in qualità di committente e/o subcommittente nonché di conduttore e/o subconduttore.

ARTICOLO 20. LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE

20.1. Il presente Accordo, così come ciascun Ordine o nomina a sub-responsabile al trattamento dei dati emessi in esecuzione dello stesso, sono regolati dalla legge italiana.

20.2. Qualora dovesse insorgere una controversia tra le Parti in relazione al presente Accordo, i rispettivi responsabili di progetto dovranno esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia. Ciascuna Parte potrà chiedere che siano coinvolti nelle trattative i rispettivi responsabili dell'area di Business coinvolta. Resta inteso che qualora non fosse raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione

scritta con cui la Parte più diligente ha dichiarato di voler esperire il predetto tentativo di conciliazione, ciascuna Parte avrà il diritto di ricorrere all'arbitrato di cui al successivo paragrafo.

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle Parti, da un Collegio di 3 Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. La sede dell'arbitrato sarà Milano. Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

20.3. Competente in via esclusiva per ogni controversia che non possa costituire oggetto di giudizio arbitrale ex art. 806 c.p.c. è il Foro di Milano.

ARTICOLO 21. OPPONIBILITÀ DELL'ACCORDO AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA

21.1. Il presente Accordo e ogni obbligazione in esso previsto impegnano le Parti e in via solidale e indivisibile anche i loro successori ed aventi causa a titolo generale e particolare.

Ognuna delle Parti si impegna verso l'altra a dare tempestivamente comunicazione, mediante raccomandata, qualora nel corso del rapporto abbia a modificare in qualsiasi modo la propria ragione sociale o la propria forma sociale.

ARTICOLO 22. DURATA DELL'ACCORDO

22.1. Il presente Accordo ha validità pari a mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti, tuttavia, qualora vengano perfezionati Ordini ai sensi dell'art. 1 che precede, il presente Accordo sarà efficace per tutto il termine di durata e di esecuzione di tali Ordini.

Decorso il termine di durata, esso potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi mediante comunicazione scritta da parte di Siemens con preavviso di 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora non venga effettuata tale comunicazione, l'Accordo si intenderà cessato a tutti gli effetti.

ARTICOLO 23. LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 - ART. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1. Con riferimento ai singoli ordini d'acquisto di cui al presente Accordo, il Service Partner, qualora applicabili, assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità

Per accettazione



dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. (in seguito, "L. 136/2010"), per come dallo stesso disciplinati.

Pertanto, con riferimento ai singoli Ordini cui è applicabile l'art. 3 della L. 136/2010, il Service Partner è tenuto a comunicare direttamente al Cliente Finale di Siemens e a Siemens stessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 136/2010 insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro i termini stabiliti dal comma 7 del medesimo art. 3.

Ciascuna fattura emessa dal Service Partner dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al servizio in oggetto, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) laddove obbligatorio ai sensi dell'art 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.

Ai sensi e per gli effetti del dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del singolo ordine in danno della parte inadempiente, fermo restando che, salvo il caso di dolo o colpa grave, il risarcimento non potrà in ogni caso eccedere un importo pari al 30% (trentapercento) del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 24. CLAUSOLA FINALE

24.1. Con la firma del presente Accordo e dei relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, le Parti intendono regolare i rispettivi rapporti, in relazione all'oggetto da esse disciplinato. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono pertanto la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine al suo oggetto e sostituiscono e prevalgono su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti stesse in merito al medesimo oggetto. Ogni modifica o deroga al presente Accordo non sarà pertanto vincolante se non preventivamente concordata e redatta per iscritto dalle Parti.

Per accettazione _____




Allegati:

Allegato A) Descrizione attività, SLA, Sistemi, Corrispettivi, Corsi di Formazione e Aggiornamento;

Allegato A1) Tariffa unica di Viaggio

Allegato A2) Tariffe Reperibilità


Allegato B) Deposito parti di ricambio;

Allegato C) Quality Assurance;

Allegato D) Codice Etico per Fornitori Siemens e intermediari terzi.

Milano, 29 maggio 2017

SIEMENS HEALTHCARE SRL



Paolo COLOMBO
(Procuratore)



Maria Cinzia CASTELLI
(Procuratore)

IL SERVICE PARTNER


SPIAGGI MARCO

Per accettazione



DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE SPECIFICA

Il Service Partner dichiara di aver preso attenta conoscenza e di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, Codice Civile, i seguenti articoli del presente Accordo:

1.2. e 1.4. CONCLUSIONE E DISCIPLINA DELL'ACCORDO, 3. OGGETTO DELL'ACCORDO, 5. MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, 6. TERMINE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI/PENALI, 8. EXPORT CONTROL, 9. ALTRE GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL SERVICE PARTNER, 10. OBBLIGHI DEL SERVICE PARTNER IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE-SICUREZZA SUL LAVORO, 11. RESPONSABILITA' AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA – OSSERVANZA DELLA LEGALITA', 12. RISERVATEZZA; 13. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVICE PARTNER; 17. FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, 20. CONTROVERSIE, 22. DURATA DELL'ACCORDO.

Milano, 29 maggio 2017

IL SERVICE PARTNER



Per accettazione _____





SIEMENS

Codice Etico per fornitori Siemens e intermediari terzi

("Code of Conduct for Siemens Suppliers and Third Party Intermediaries")

Il presente Codice Etico ("Code of Conduct") definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi di Siemens e gli intermediari terzi, relativamente alle loro responsabilità nei confronti dei propri *stakeholder* e dell'ambiente. Siemens si riserva il diritto di apportare ragionevoli modifiche ai requisiti stabiliti nel presente Codice Etico in seguito a cambiamenti nel programma di Compliance di Siemens. In tal caso Siemens si aspetta che il fornitore accetti tali ragionevoli modifiche.

Il fornitore e/o l'intermediario terzo dichiara di:

- **Conformità alle leggi**
 - rispettare le leggi degli ordinamenti giuridici di volta in volta applicabili.
- **Divieto di corruzione**
 - non ammettere e non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna forma di corruzione e non concedere, offrire o promettere l'elargizione di somme di denaro o qualsiasi altro beneficio a un funzionario pubblico o a una controparte nel settore privato al fine di influenzare un atto d'ufficio od ottenere un vantaggio indebito.
- **Concorrenza leale, normative anti-trust e diritti di proprietà intellettuale**
 - agire conformemente alle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di concorrenza e non prendere parte ad attività di definizione dei prezzi, spartizione di quote di mercato e/o di clienti, turbativa d'asta;
 - rispettare i diritti di proprietà intellettuale.
- **Conflitti d'interesse**
 - evitare ogni conflitto d'interesse che possa influenzare negativamente un rapporto d'affari.
- **Rispetto dei diritti umani fondamentali dei dipendenti**
 - promuovere pari opportunità per i propri dipendenti, nonché un trattamento equo degli stessi, indipendentemente da colore della pelle, razza, nazionalità, background sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede politica o religiosa, sesso o età;
 - rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo;
 - astenersi dall'assumere o fare lavorare qualcuno contro la sua volontà;
 - non ammettere alcun trattamento inaccettabile dei dipendenti, quali crudeltà mentale, molestia sessuale o discriminazione;
 - proibire qualsiasi comportamento che sia sessualmente offensivo, coercitivo, minaccioso, ingiurioso o di sfruttamento, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico;
 - fornire una remunerazione adeguata e garantire il salario minimo nazionale obbligatorio vigente;
 - conformarsi al numero massimo di ore di lavoro stabilito dalle norme applicabili;
 - riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti e non appoggiare, né discriminare membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati.
- **Divieto del lavoro minorile**
 - non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni oppure, nei paesi soggetti alla deroga per i paesi in via di sviluppo della Convenzione 138 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), non assumere lavoratori di età inferiore a 14 anni.
- **Salute e sicurezza dei dipendenti**
 - assumersi la responsabilità per la salute e la sicurezza dei dipendenti;
 - tenere sotto controllo i pericoli e intraprendere le misure precauzionali più adeguate contro incidenti e malattie professionali;
 - offrire attività di formazione e assicurare che i dipendenti siano informati sulle problematiche relative a salute e sicurezza;
 - istituire o utilizzare un adeguato sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori¹.
- **Tutela ambientale**
 - agire in conformità alle normative statutarie e internazionali sulla tutela ambientale;
 - ridurre al minimo l'inquinamento e apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente;
 - istituire o utilizzare un adeguato sistema di gestione ambientale¹.
- **Catena di fornitura**
 - adoperarsi opportunamente per promuovere il rispetto del presente Codice Etico presso i propri fornitori;
 - conformarsi ai principi di non discriminazione in materia di selezione e trattamento dei fornitori.
- **Minerali provenienti da aree di conflitto "Conflict Minerals"**
 - intraprendere ogni ragionevole sforzo per evitare di utilizzare nei propri prodotti materie prime che direttamente o indirettamente finanzino gruppi armati le cui azioni violino i diritti umani.

¹ Per maggiori informazioni consultare www.siemens.com/procurement/cr/code-of-conduct; www.siemens.it/codiceEticoFornitori

ADDENDUM
ALL'ACCORDO n° 2017/17 DEL 29/5/2017
E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL 18/10/17

Le sottoscritte:

Siemens Healthcare S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, Milano, capitale sociale di Euro 50 milioni interamente versato, numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04785851009, partita IVA n. 12268050155, REA Milano n. 1459360, qui rappresentata ai fini del presente atto dai Sigg. Giuseppe BUCCI, nato a Milano il 02/08/1961, C.F. BCCGPP61M02F205P e da Maria Cinzia CASTELLI, nata a Genova l' 08/12/1961, C.F. CSTMCN61T48D969P, domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro qualità di Procuratori in forza dei poteri loro conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2015 (di seguito anche "Siemens").

E

S.T.S. Sas di Spiaggi Marco & C. (di seguito anche detta il "Service Partner") con sede legale in Pessano con Bornago (MI), Via A. Grandi, 1, con capitale sociale di €. 2.000,00 int. versati, codice fiscale 02601340967, partita I.V.A. 02601340967 e iscrizione presso il Registro Imprese di Milano MI - 1882172, ivi rappresentata dal sig. Spiaggi Marco nato a Pavia il 01.08.1971, nella sua qualità di Rappresentante dell' Impresa;

(Siemens e il Service Partner in seguito, per brevità, denominate ciascuna singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti").

PREMESSO CHE:

- a) In data 29/5/2017, Siemens e il Service Partner hanno sottoscritto un accordo quadro per la prestazione da parte del Service Partner di certi servizi/opere, come ivi definiti ("Accordo").
- b) A seguito di discussioni e trattative intrattenute dalle Parti nelle scorse settimane, con il presente Addendum le Parti intendono prorogare la durata dell'Accordo e concordare certe modifiche/integrazioni alle disposizioni dell'Accordo stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

- 1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum ("Addendum").
- 1.2 Con la sottoscrizione del presente Addendum, le Parti modificano le disposizioni dell'Accordo, incorporando in quest'ultimo quanto previsto nel presente Addendum con efficacia dalla Data di Efficacia del presente Addendum (come infra definita). Salvo quanto espressamente modificato con la sottoscrizione del presente Addendum, tutte le disposizioni dell'Accordo rimangono pienamente valide ed efficaci, senza alcun effetto novativo delle stesse.
- 1.4 In caso di contrasto tra le disposizione dell'Accordo e le disposizioni del presente Addendum, queste ultime dovranno prevalere.

ART. 2 – EFFICACIA

Il presente Addendum è efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti (la "Data di Efficacia").

ART. 3 – MODIFICHE ALL'ACCORDO

3.1 Con la sottoscrizione del presente Addendum le Parti concordano di prorogare la durata dell'Accordo, con decorrenza dalla Data di Efficacia del presente Addendum, e all'uopo modificano le disposizioni dell'Accordo relative alla durata dello stesso come di seguito specificato. In particolare, l'Articolo 22 dell'Accordo è eliminato nella sua interezza e sostituito come segue:

"Il presente Accordo ha una durata pari a 1 (uno) anno. L'Accordo si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno, per un massimo di 5 (cinque) anni, salvo disdetta di Siemens comunicata al Fornitore, mediante raccomandata A/R, almeno novanta (90) giorni prima della scadenza dell'Accordo."

ART. 4 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le disposizioni dell'Articolo 20 dell'Accordo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, al presente Addendum.

Letto, confermato, sottoscritto

Milano, 23/02/2018

Siemens Healthcare S.r.l.




Sig. Giuseppe BUCCI



Sig.ra Cinzia CASTELLI

PESSANO CON BORNAGO 05/03/2018

S.T.S. Sas di Spiaggi Marco & C.



SPIAGGI MARCO

S.T.S. s.a.s. di Spiaggi M. & C.
Via Grandi, 1
20080 PESSANO CON BORNAGO (MI)
P. IVA 02601340967



Determinazione Dirigenziale n. **103** del **27/01/2021**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1568 DEL 27.11.2020 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 EMOGASANALIZZATORI OCCORRENTI ALL'ASST DEI SETTE LAGHI: PRESA D'ATTO DEL SUBAFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STS S.A.S. DI SPIAGGI MARCO & C. DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA E DEL SOFTWARE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/01/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Farina Luisa - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti

Del Torchio Silvia - Responsabile Approvvigionamenti

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Farina Luisa